



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE

n. 31 del 10/03/2020

OGGETTO:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 (CORONA VIRUS) - CHIUSURA DEI PARCHI GIOCO E DEI MERCATI SETTIMANALI DEL LUNEDI' E DEL SABATO -

IL SINDACO

PREMESSO che tutto il territorio nazionale risulta coinvolto nell'emergenza connessa al contagio da Covid-19 (Corona Virus);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 Marzo 2020, immediatamente esecutivo, a mezzo del quale sono state adottate misure urgenti per contenere il contagio dal Covid-19 (Corona Virus);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 9 Marzo a mezzo del quale, in considerazione dell'aggravarsi della situazione, sono state adottate ulteriori e più incisive disposizioni finalizzate ad attenuare il contagio;

DATO ATTO CHE, in relazione alle sopra citate disposizioni, il Comune di Taggia ha adottato opportune misure di sostegno alla popolazione tentando, al contempo, di veicolare adeguatamente il contenuto delle nuove indicazioni;

RITENUTO opportuno procedere, quale misura ulteriore rispetto a quelle già previste dal Governo nazionale, alla chiusura dei mercati settimanali del Lunedì e del Sabato oltre alla chiusura dei tre parchi gioco comunali ubicati in Via O. Anfossi, Lungo Argentina e Viale delle Palme;

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4 ° a norma del quale:

"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

VISTO altresì l'articolo 50, comma 5° del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:

"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"

VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l'articolo 21 relativo alle competenze del Sindaco;

SENTITO, in ordine all'adozione della presente Ordinanza, Il Responsabile del Settore Polizia Locale/Protezione civile e dato atto che il testo del provvedimento è stato preventivamente trasmesso, via pec, alla competente Prefettura/UTG di Imperia in data odierna a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000;

DATO ATTO CHE l'istruttoria relativa alla predisposizione della presente ordinanza è stata curata dal Responsabile della Polizia Locale/Protezione Civile, Com. Enrico Borgoglio, il quale viene contestualmente nominato responsabile del procedimento a norma della Legge N. 241/1990;

EVIDENZIATO CHE, a causa dell'urgenza, non è stato possibile procedere al formale avvio del procedimento a norma dell'articolo 7 della Legge N. 241/1990;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

ORDINA

- 1) La sospensione, con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione in merito, dei mercati settimanali del Lunedì e del Sabato con la precisazione che i *farmer's market* potranno continuare ad esercitare le relative attività evidenziando che in ogni caso dovranno essere garantite le distanze di sicurezza fra le persone (almeno un metro);
- 2) La chiusura, con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione in merito, dei parchi gioco comunali ubicati in Via O. Anfossi, Lungo Argentina e Viale delle Palme;

PRECISA CHE

- L'istruttoria della presente ordinanza è stata curata dal Settore Polizia locale/protezione civile e che il Responsabile del procedimento, a norma della legge N. 241/1990, è individuato nel Responsabile del settore della Polizia Com. Enrico Borgoglio;
- Copia della presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 del Codice penale;

DISPONE

- Affinché copia della presente Ordinanza venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- Affinché copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Taggia, nella Home page del sito internet www.taggia.it e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- Affinché le Forze dell'Ordine e la Polizia locale vigilino in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza;

COMUNICA CHE

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
(Dott. Mario Conio)
Documento firmato digitalmente